



Associazione
per lo sviluppo
dell'industria
nel Mezzogiorno

Appendice normativa

LE MISURE DI POLITICA PER IL RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

adottate nel periodo settembre 2023/settembre 2024*

* Aggiornamento alla G.U.R.I. del 21 settembre 2024, n. 222



Indice

Introduzione	1
--------------	---

PARTE PRIMA: La politica di coesione nelle disposizioni normative	2
--	----------

1. La "Zes Unica Mezzogiorno"	2
2. Il "Decreto coesione"	3
3. Il nuovo Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud	5
4. Le delibere CIPESS sulle risorse finanziarie per interventi nelle aree sottoutilizzate	5

PARTE SECONDA: Altri provvedimenti specifici per talune aree del Mezzogiorno	8
---	----------

1. Il "Decreto Caivano" per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, e per la sicurezza dei minori in ambito digitale	8
2. Il "Decreto Campi Flegrei" per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area	9
3. Il finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina	9

PARTE TERZA: L'Autonomia differenziata	10
---	-----------

1. Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione	10
---	----

• Introduzione

L'arco temporale compreso tra settembre 2023 e settembre 2024 si caratterizza per una rinnovata attenzione del legislatore italiano verso il Mezzogiorno, una regione, come noto, storicamente cruciale per lo sviluppo socio-economico del Paese, ma anche soggetta a profonde disuguaglianze territoriali. Nel periodo considerato, sono state introdotte diverse misure normative volte a sostenere la crescita economica e a ridurre il divario Nord-Sud, attraverso politiche di incentivazione fiscale, investimenti infrastrutturali e interventi a favore delle piccole e medie imprese. Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) ha giocato un ruolo centrale nell'allocazione dei fondi europei, con una significativa quota destinata a progetti strategici nel Sud Italia. Parallelamente, l'adozione di nuove politiche di coesione sociale, di sviluppo sostenibile e di rafforzamento delle competenze digitali, ha contribuito a delineare un quadro normativo articolato e multidimensionale.

Questa Rassegna normativa si propone di fornire una breve panoramica delle principali iniziative intraprese in corso d'anno a favore del Mezzogiorno. Per esigenze di spazio, essa prende in considerazione solo le misure previste da fonti normative primarie, tralasciando, tendenzialmente, l'esame delle fonti normative secondarie.

La Rassegna è articolata in tre parti.

La prima parte dà conto delle misure adottate per le politiche di coesione nel periodo considerato, e riporta anche le delibere CIPESS in materia di risorse per le aree sottoutilizzate. La seconda parte fornisce una sintetica esposizione di altri specifici provvedimenti per il Mezzogiorno adottati nel periodo di riferimento. Nella terza parte si dà conto della legge sull'Autonomia differenziata.

PARTE PRIMA:

La politica di coesione nelle disposizioni normative

1. La "ZES Unica Mezzogiorno"¹

La legge 13 novembre 2023, n. 162 (G.U. 16 novembre 2023, n. 268) ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. "decreto Sud") recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

Oltre a ridefinire i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'Accordo per la coesione in sostituzione dei precedenti Piani di sviluppo e coesione, il D.L. n. 124 - agli articoli da 9 a 16 - ha istituito la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, la c.d. ZES Unica Mezzogiorno. L'avvio della ZES Unica a decorrere dal 1° gennaio 2024 avrebbe comportato, tra le altre cose, specifiche agevolazioni, anche di carattere amministrativo, per i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Poiché l'art. 16 introduceva per l'anno 2024 un credito di imposta per la ZES Unica a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, rinviando tuttavia l'individuazione del limite di spesa complessivo a un decreto del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, la legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all'art. 1, comma 249, ha provveduto a fissare il tetto di spesa autorizzato per il credito in 1.800 milioni per l'anno 2024, sopprimendo conseguentemente il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura. Le risorse saranno versate alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. La definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa saranno definite con decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sulla G.U. n. 117 del 21 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto 17 maggio 2024, attuativo in materia di credito d'imposta ZES Unica, con cui sono definite le modalità di accesso al credito d'imposta, i relativi criteri e le modalità di applicazione e di fruizione e i relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato in 1.800 milioni di euro per l'anno 2024. Le imprese interessate a beneficiare del credito d'imposta ZES Unica sono tenute a comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. È comunque prevista l'approvazione da parte della Commissione europea del piano di valutazione della misura.

In conseguenza del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 luglio 2024 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia), in merito alla determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente

¹ Si segnala che, il 2 ottobre 2023, la Svimez è stata convocata, dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, per un'audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1416, di conversione in legge del richiamato decreto-legge n. 124/2023. Il testo della Memoria Svimez presentata in audizione è consultabile sul sito istituzionale dell'Associazione, www.svimez.it. Sul tema, si cfr. Andrea Piraino, Zone economiche speciali (ZES): un'occasione mancata per lo sviluppo del Mezzogiorno? In "Rivista giuridica del Mezzogiorno", n. 1/2023, p. 107; e Salvatore Villani, La ZES Unica: una straordinaria opportunità o una insidiosa minaccia per il sistema economico-produttivo del Mezzogiorno?, in RGM, n. 3/2023, p. 727.

fruibile per gli investimenti nella ZES Unica che risultava essere assai insufficiente in considerazione del numero delle domande pervenute, è intervenuto l'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (c.d. "decreto misure fiscali ed economiche") (G.U. 9 agosto 2024, n. 186), che ha incrementato di ulteriori 1.600 milioni la relativa autorizzazione di spesa e ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica. In particolare, è stato previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno 2024 devono inviare all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una nuova comunicazione attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno 2024 reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, e dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024. La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso art. 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, e sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 dicembre 2024. Il 26 luglio 2024, la "Cabina di regia ZES" ha approvato il Piano Strategico della ZES Unica, con cui viene definita la politica di sviluppo delle regioni del Mezzogiorno, identificando le filiere da rafforzare (agroindustria; turismo; elettronica e tecnologie della informazione e della comunicazione; automotive; made in Italy; chimica e farmaceutica; navale e cantieristica; aerospazio; ferroviario) e tre settori tecnologici da promuovere (digitale, cleantech e biotech).

2. Il "Decreto coesione"²

Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (c.d. "Decreto Coesione"), è composto da 38 articoli.

In particolare, gli artt. da 1 a 8 contengono disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea. Più precisamente, l'art. 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal D.L. in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, specificando che esse si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con riferimento specifico alle azioni dei programmi ricadenti nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. L'art. 3 configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, ulteriormente integrata da altri componenti, quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. L'art. 4 reca disposizioni per l'individuazione, da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027, di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici indicati all'art. 2. L'art. 5 reca disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari, mentre all'art. 6 sono previste misure in materia di rafforzamento della capacità amministrativa, prevedendo apposite convenzioni con la società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità. L'art. 7 istituisce un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione, mentre l'art. 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies For Europe Platform - STEP).

² Il 20 maggio 2024, la Svimez è stata convocata, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato della Commissione bilancio del Senato, per un'audizione informale in relazione al disegno di legge n. 1133 (d-l 60/2024-Coesione). Il testo della Memoria Svimez presentata in audizione è consultabile sul sito istituzionale dell'Associazione, www.svimez.it. Per un approfondimento in materia, si cfr. il saggio di Francesco Sprovieri, *Il decreto di riforma per le politiche di coesione e l'utilizzo delle risorse per lo sviluppo delle aree più svantaggiate del Paese*, in corso di stampa su RGM n. 2/2024, p. 239.

Gli artt. 9 e 10 recano misure di semplificazione amministrativa e contabile nonché di rafforzamento della capacità amministrativa; nel dettaglio, l'art. 10 introduce la possibilità di assegnare, con delibera CIPESS, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (quale anticipazione) anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.

Gli artt. da 11 a 15 riguardano lo sviluppo e la coesione territoriale, intervenendo (art. 11) in tema di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno, con la ridenominazione del "Fondo perequativo infrastrutturale" - istituito ai sensi dell'art. 22 della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale - in "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"; vengono inoltre demandate a un DPCM la definizione dell'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, e l'individuazione dell'amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, dei criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, delle modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi. Inoltre, viene elevata dal 34 al 40 per cento la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. L'art. 12 interviene in tema di contratti istituzionali di sviluppo (CIS), conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud. L'art. 13 reca disposizioni in materia di zone logistiche semplificate e incrementa il Fondo di sostegno ai comuni marginali, l'art. 14 riguarda il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio e la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana, mentre l'art. 15 introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, in favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture strategiche.

Seguono quindi disposizioni in tema di lavoro (artt. da 16 a 28), prevedendo, in particolare, all'art. 17 specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, sia per l'autoimpiego Centro-Nord Italia e all'art. 18 per la misura "Resto al Sud 2.0". L'art. 21 prevede incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, l'art. 22 il "Bonus Giovani", l'art. 23 il "Bonus Donne" e l'art. 24 il "Bonus ZES Unica per il Mezzogiorno". L'art. 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) e dell'Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), ampliando, all'art. 26, il funzionamento del SIISL. L'art. 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), mentre l'art. 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili.

Gli artt. da 29 a 31 recano disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca: in particolare l'art. 29 autorizza, per le regioni del Mezzogiorno, un piano di complessivi 200 milioni per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, un piano di complessivi 150 milioni per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali, al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale, e un piano di complessivi 100 milioni per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni. Il successivo art. 30 riguarda le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse in favore dell'intervento concernente "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati", nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. L'art. 31 attribuisce al Ministro dell'Università e della Ricerca il compito di definire un Piano di azione denominato "RicercaSud - Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".

Gli artt. 32 e 33 riguardano la materia degli investimenti, prevedendo disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socioeconomico e del disagio abitativo (art. 32) e per il recupero dei siti industriali (art. 33). L'art. 34 demanda a un decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il

Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, mentre l'art. 35 qualifica come progetti "di importanza strategica" taluni progetti, finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale "Sicurezza per la legalità 2021-2027".

Infine, gli artt. 36 e 37 recano disposizioni in materia di investimenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il decreto-legge n. 60/2024 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (G.U. 6 luglio 2024, n. 157).

3. Il nuovo Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud

Nel periodo considerato sono stati emanati alcuni atti attuativi, conseguenti alla soppressione dell'Agenzia per la coesione e al trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le Politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta dall'art. 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Nello specifico, nella G.U. n. 280 del 30 novembre 2023 è stato pubblicato il DPCM 10 novembre 2023, di modifica all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri (DPCM 1° ottobre 2012), che fissa la soppressione dell'Agenzia a decorrere dal 1° dicembre 2023 e, conseguentemente, indica le competenze e funzioni del Dipartimento per le Politiche di coesione. Si prevede, altresì, l'adozione di un decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le Politiche di coesione, poi definita con l'emanazione del decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR 22 novembre 2023 (G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2023).

Tale DPCM è stato ulteriormente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2024 (G.U. 14 maggio 2024, n. 111).

Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2024 (G.U. 21 giugno 2024, n. 144), è stata definita l'organizzazione del Nucleo per le Politiche di coesione (NUPC). In particolare, ai sensi dell'art. 1 del DPCM, il Nucleo di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) - previsto dall'art. 1, comma 2, del DPCM 19 novembre 2014 - è ridenominato "Nucleo per le Politiche di coesione" (NUPC), ed opera a supporto delle strutture del Dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud. In esso confluisce il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC), precedentemente operativo presso la soppressa Agenzia. Il Nucleo per le Politiche di coesione (NUPC) è costituito da un numero massimo di quaranta componenti (rispetto al numero complessivo di sessantadue componenti dei due precedenti Nuclei).

4. Le delibere CIPRESS sulle risorse finanziarie per interventi nelle aree sottoutilizzate

Le delibere CIPRESS più significative, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato ed aventi ad oggetto le risorse finanziarie per interventi nelle aree sottoutilizzate, sono richiamate nella Tabella 1 riportata di seguito.

• **Delibere CIPESS in materia di risorse finanziarie**

DELIBERA (estremi)	OGGETTO	PUBBLICAZIONE (G.U.)
20 luglio 2023, n. 14	Riprogrammazione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Calabria	24 agosto 2023, n. 197
20 luglio 2023, n. 15	Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Provincia autonoma Bolzano	25 agosto 2023, n. 198
3 agosto 2023, n. 26	Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Veneto	15 settembre 2023, n. 216
20 luglio 2023, n. 17	Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione risorse alla Regione Toscana. Riqualificazione e riconversione del polo industriale di Piombino (art. 52, comma 5-bis, del D.L. n. 13/2023)	3 novembre 2023, n. 257
3 agosto 2023, n. 25	Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome.	17 novembre 2023, n. 269
20 luglio 2023, n. 18	Assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021/2027 alla Regione Abruzzo per la realizzazione dell'intervento «Cofinanziamento degli accordi di innovazione del MISE 2022» e dell'intervento «Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di autoclavi atti a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica»	23 novembre 2023, n. 274
20 luglio 2023, n. 16	Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso - Adempimenti di cui alla delibera CIPESS n. 79 del 2021, punti 1.5, 1.6 e 1.7.	25 novembre 2023, n. 276
21 dicembre 2023, n. 43	Programma operativo complementare (POC) al PON "Cultura e sviluppo" FESR 2014-2020. Riprogrammazione	20 marzo 2024, n. 67
29 febbraio 2024, n. 2	Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Abruzzo	5 giugno 2024, n. 130
21 marzo 2024, n. 8	Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Lazio	6 giugno 2024, n. 131
21 marzo 2024, n. 10	Adozione del programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Piemonte	14 giugno 2024, n. 138
21 marzo 2024, n. 11	Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 - Regione Toscana	18 giugno 2024, n. 141
21 marzo 2024, n. 9	Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Marche	4 luglio 2024, n. 155

• Delibere CIPESS in materia di risorse finanziarie

DELIBERA (estremi)	OGGETTO	PUBBLICAZIONE (G.U.)
23 aprile 2024, n. 16	Regione Basilicata - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	15 luglio 2024, n. 164
23 aprile 2024, n. 15	Regione Abruzzo - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	16 luglio 2024, n. 165
23 aprile 2024, n. 17	Regione Calabria - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	16 luglio 2024, n. 165
23 aprile 2024, n. 18	Regione Molise - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	16 luglio 2024, n. 165
23 aprile 2024, n. 14	Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto, Regione Basilicata, Regione Molise, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Città Metropolitana di Bologna, Città Metropolitana di Firenze, Città Metropolitana di Genova, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Venezia - Attuazione dell'art. 44, comma 7 lett. b) e comma 7-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/22	17 luglio 2024, n. 166
23 aprile 2024, n. 19	Regione Emilia Romagna - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	17 luglio 2024, n. 166
23 aprile 2024, n. 20	Regione Friuli-Venezia Giulia - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	17 luglio 2024, n. 166
23 aprile 2024, n. 21	Regione Lazio - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	18 luglio 2024, n. 167
23 aprile 2024, n. 22	Regione Liguria - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027	18 luglio 2024, n. 167
23 aprile 2024, n. 23	Regione Lombardia - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	19 luglio 2024, n. 168
23 aprile 2024, n. 25	Provincia autonoma di Bolzano - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	19 luglio 2024, n. 168
23 aprile 2024, n. 26	Provincia autonoma di Trento - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	19 luglio 2024, n. 168
23 aprile 2024, n. 28	Regione Toscana - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	20 luglio 2024, n. 169
23 aprile 2024, n. 29	Regione Umbria - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	20 luglio 2024, n. 169
23 aprile 2024, n. 30	Regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	22 luglio 2024, n. 170
23 aprile 2024, n. 31	Regione Veneto - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	22 luglio 2024, n. 170
23 aprile 2024, n. 24	Regione Marche - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027	6 agosto 2024, n. 183
23 aprile 2024, n. 27	Regione Piemonte - Assegnazione risorse FSC 2021-2027	6 agosto 2024, n. 183
9 luglio 2024, n. 45	Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno - approvazione rimodulazione risorse ex fondo progettazione (delibera CIPESS n. 61 del 2020) e assegnazione nuove risorse a valore su FSC 2021-2027.	21 settembre 2024, n. 222

PARTE SECONDA:

Altri provvedimenti specifici per talune aree del Mezzogiorno

1. Il “Decreto Caivano” per il contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, e per la sicurezza dei minori in ambito digitale

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (c.d. “Decreto Caivano”) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (G.U. 14 novembre 2023, n. 266), reca misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Con il decreto vengono previsti interventi per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, e dettate disposizioni per il contrasto alla criminalità minorile, all’elusione scolastica, e per la tutela delle minori vittime di reato, nonché di rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell’obbligo scolastico.

Tra le misure più significative, si segnala il comma 7-bis dell’art. 1, che destina un’autorizzazione di spesa non inferiore a 100.000 euro per l’anno 2024 al Comune di Caivano per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini. A seguire, lo stesso art. 1, commi 8, 9 e 10, autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, quindici unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali, al fine di garantire l’incremento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio. Parimenti, il comma 10-bis autorizza il comune di Caivano ad assumere a tempo indeterminato tre unità di personale non dirigenziale della professionalità di servizio sociale, anche in questo caso mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Il comma 10-ter autorizza il comune di Caivano ad assumere sei unità di personale non dirigenziale della professionalità degli educatori scolastici, sempre mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Lo stesso art. 1, al comma 10-sexies, prevede che il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità promuova il potenziamento della rete territoriale anti violenza nel comune di Caivano. L’art. 1-bis, ai commi 1, 2 e 5, reca disposizioni concernenti l’adozione di un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa dell’amministrazione comunale di Caivano. L’art. 1-ter detta alcune disposizioni volte ad assicurare che l’Agenzia italiana per la gioventù destini almeno un progetto annuale a Caivano, al fine di promuovere l’attività giovanile, l’inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area. Inoltre, l’art. 10-bis dispone, al comma 1, che a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, i dirigenti degli uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nei contesti di disagio giovanile o caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia, possono derogare al numero minimo di alunni per classe, previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 2009, nei limiti dell’organico dell’autonomia assegnato a livello regionale.

Con delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2023 (G.U. 11 gennaio 2024, n. 8), è stato approvato il Piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123.

2. Il “Decreto Campi Flegrei” per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area

Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 (G.U. 11 dicembre 2023, n. 288).

Nello specifico, il decreto reca misure urgenti per fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi previsti dal decreto stesso in relazione a ciascuna delle misure ivi regolate.

Vengono previsti un Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico (art. 2), un Piano di comunicazione alla popolazione (art. 3), di un Piano speditivo di emergenza per l'area del bradisismo (art. 4), la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali (art. 5), nonché per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile (art. 6).

3. Il finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina

Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, previsto dal D.L. 35 del 2023, la richiamata legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213, in G.U. 30 dicembre 2023, n. 303, S.O. n. 40/L), all'art. 1, commi da 272 a 275, ha provveduto - nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato - a finanziarne la realizzazione autorizzando una spesa complessiva di 11.630 milioni di euro per il periodo 2024-2032, di cui 2.318 milioni a valere sulle disponibilità del Fondo Sviluppo e Coesione - ciclo 2021-2027. Di tali risorse FSC, 718 milioni sono imputabili alla quota destinata alle Amministrazioni centrali, mentre i restanti 1.600 milioni risultano per 300 milioni riferiti alle risorse destinate alla Regione Calabria, e per 1.300 milioni alla Regione Siciliana. Di tali utilizzi si è tenuto conto in sede di sottoscrizione dei rispettivi Accordi per la coesione (Calabria, il 16 febbraio 2024; Sicilia, il 27 maggio 2024).

PARTE TERZA: L'Autonomia differenziata

1. Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia, ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione¹

È stata pubblicata, in G.U. n. 150 del 28 giugno 2024, la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 116, terzo comma della Costituzione.

In particolare, la legge provvede alla definizione dei principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari.

Nel dettaglio, il provvedimento si compone di 11 articoli. In premessa, sono individuate le finalità dell'intervento legislativo, tra cui si richiamano: il rispetto dell'unità nazionale e il fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia; l'attuazione del principio di decentramento amministrativo; il fine di favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

Inoltre, si stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, primo comma, lettera m), della Costituzione (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

La legge disciplina il procedimento di approvazione delle "intese" (art. 2), che la Costituzione, ai sensi dell'art. 116, terzo comma, richiede per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. In proposito, si stabilisce che l'atto di iniziativa sia preso dalla regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'iniziativa di ciascuna regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il Governo e la regione, per la definizione di uno schema di intesa preliminare.

L'attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di

¹ Si ricorda che la Svimez, il 28 marzo 2024, è stata convocata, dinanzi alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, per un'audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1665 Governo, approvato dal Senato, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione". Il testo della Memoria Svimez presentata in audizione è consultabile sul sito istituzionale dell'Associazione, www.svimez.it. Per un approfondimento sul tema, si cfr. Autonomia differenziata: un dialogo a distanza, in RGM n. 4/2023, pp. 979 ss., con contributi di Giulio Maria Salerno, Sandro Staiano e Adriano Giannola.

cui all'art. 116, comma 3, Cost., è stata espressamente subordinata alla previa determinazione dei relativi LEP, la cui opera di definizione si configura, pertanto, quale passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole Regioni per la realizzazione della loro Autonomia differenziata. Il principio, già sancito nella legge di bilancio 2023 (commi 791-801-bis della legge n. 197 del 2022), è ribadito nella legge, che a tal fine contiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei LEP, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di bilancio 2023, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 45 giorni.

La legge individua altresì le materie o ambiti di materie – tra quelle suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione dell'Autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, Cost. – in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP. La legge demanda a tali decreti legislativi anche la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Si fa salvo, in ogni caso, l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione, il quale prevede che il Governo possa sostituirsi a determinate condizioni a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni. Sull'esito delle procedure di monitoraggio, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere.

Si prevede, altresì, l'aggiornamento periodico dei LEP con d.P.C.M., in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione della tecnologia.

La legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP (art. 4), con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può avvenire, soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (art. 3), nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferibili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'art. 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento si dispone l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, che ha il compito di formulare proposte in merito. Spetta invece alla Corte dei Conti riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione.

Sotto il profilo finanziario, la legge reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della legge stessa, e di ciascuna intesa che ne derivi. Dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio, e garantisce, per le singole Regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'art. 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Il provvedimento stabilisce altresì che lo Stato adotti misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale, individuando anche alcune fonti per le relative risorse,

precisando che trova comunque applicazione la normativa volta ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell'attuazione della milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale. La legge trova applicazione nei confronti delle regioni che abbiano già avviato il negoziato per il riconoscimento dell'Autonomia differenziata, e si applica anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che riconosce a tali enti territoriali forme di maggiore autonomia previste da tale legge.

